

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 23 MAGGIO 2006

N. 62

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari)
Statuto Comunale

Pag. 8150

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari)

Statuto Comunale

**COMUNE DI
CANOSA DI PUGLIA**

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23 febbraio 2006

TITOLO I

**PRINCIPI GENERALI
ED ORDINAMENTO**

CAPO I

**LO STATUTO - IL COMUNE
LA COMUNITÀ**

Art. 1**Lo Statuto**

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'organizzazione generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.

Art. 2**Il Comune - La Comunità**

1. Il Comune di Canosa di Puglia, Città d'Arte e di Cultura, rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla Carta Europea, dalla Legge sulle Autonomie Locali e dal presente Statuto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, pone fra gli obiettivi della propria azione amministrativa, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storico - artistiche ed archeologiche; rifiuta ogni forma di violenza e di razzismo e a tal fine si impegna a favorire l'integrazione sociale; riconosce la pace come diritto fondamentale delle persone e dei Popoli.

Agisce attivamente per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione.

3. Promuove e sostiene le iniziative dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

4. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa.

5. Promuove azioni per favorire le pari opportunità.

6. Tutela l'infanzia ed i deboli e si adopera per la formazione dei minori.

7. Favorisce e promuove l'inserimento in ogni ambito dei portatori di handicap sostenendo l'azione delle famiglie, della scuola e del volontariato.

8. Promuove azioni in favore dei giovani e si attiva per la effettiva partecipazione degli anziani alla vita della Città.

Art. 3
Territorio e Sede

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, come attualmente definiti, costituiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le funzioni ed i suoi poteri.

2. La sede del Comune è posta in piazza Martiri 23 Maggio.

3. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Decreto del Capo del Governo in data 11 agosto 1934.

4. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di Città con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.9.1962.

Art. 4
Frazione Loconia

1. Il Comune riconosce la valenza della frazione Loconia ed assicura la valorizzazione dei suoi aspetti economico - agro - turistici, per lo sviluppo del territorio e per la crescita della collettività”.

Art. 5
**Stemma, Gonfalone
e Vessillo**

1. Il Comune ha un proprio stemma, un proprio gonfalone ed un proprio vessillo così descritti:

STEMMA: Partito: nel 1° d'azzurro, alla banda d'argento accompagnata da 6 gigli d'oro, 3 - 3, col lambello di tre pendenti di rosso nel capo; nel 2° di rosso alla croce d'oro accantonata da quattro crocette il tutto d'oro. (Decreto del Capo del Governo 11 agosto 1934).

GONFALONE: Drappo partito di rosso e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: “Comune di Canosa di Puglia”.

Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento (Decreto del Capo del Governo 11 agosto 1934).

VESSILLO: Drappo partito di rosso e di azzurro e caricato dello stemma sopra descritto.

2. Nell'uso dello stemma, del gonfalone e del vessillo si osservano le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore.

TITOLO II

**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE**

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6
Organi

1. Sono Organi di Governo: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7
Elezione e composizione

1. Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 8**Regolamento delle campagne elettorali**

1. I partiti e le formazioni politiche che presentano liste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, nonché i singoli candidati alla carica di Consigliere comunale e di Sindaco improntano il proprio comportamento e l'attività di propaganda elettorale ai principi di correttezza, di trasparenza ed indipendenza. Con apposito regolamento, sarà disciplinata la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni comunali.

Art. 9**Composizione, durata in carica e funzionamento**

1. La composizione, la durata in carica, la sospensione, lo scioglimento e la decadenza del Consiglio sono stabiliti dalla legge.

Art. 10**Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

3. Ai Consiglieri Comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni, nonché alla Conferenza dei Capigruppo, nella misura fissata dalle disposizioni in materia. Il Consigliere Comunale può chiedere, anche singolarmente, che il gettone di presenza venga trasformato nella indennità di funzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Con il regolamento, sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono il Consiglio comunale ed i Gruppi consiliari per assicurare le funzioni loro attribuite.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere tempestivamente e, comunque, nei termini e con le modalità fissate dal Regolamento per l'accesso agli atti

amministrativi, dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e copia di tutti gli atti che i medesimi Consiglieri ritengano utili all'espletamento del proprio mandato. Essi non possono utilizzare per fini diversi da quelli dichiarati le informazioni ed i documenti così ottenuti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e, in merito, possono presentare proposte di deliberazioni che il Presidente del Consiglio comunale può, sentita la Conferenza dei capigruppo, inserire all'ordine del giorno.

7. Il Consigliere comunale decade quando, debitamente convocato, non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza del Consigliere è pronunciata dal Consiglio secondo la procedura di cui alle lettere seguenti:

- a) Il Presidente del Consiglio contesta al Consigliere la mancata partecipazione al Consiglio e lo invita, con lettera notificata dal messo comunale o recapitata tramite il servizio postale con avviso di ricevimento, a presentare le proprie giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di notifica o di ricevimento, per il deposito dell'atto difensivo presso l'Ufficio di Presidenza;
- b) Il Presidente convoca il Consiglio nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera precedente. La seduta ha luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione;
- c) In detta seduta il Presidente dà atto dell'avvenuta contestazione al Consigliere della sua mancata partecipazione alle sedute del Consiglio e delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Il Consiglio delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegniati espresso in forma palese.

8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, quando non sia stata attivata la copertura assicurativa di cui al successivo articolo 32, assicura l'assistenza in sede processuale, in ogni stato e grado del giudizio, ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti direttamente connessi all'espleta-

mento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'Amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

9. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco-neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di adempiere alle sue funzioni, le stesse sono assunte dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui innanzi, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima adunanza del Consiglio tra i Consiglieri comunali per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decesso o di perdita delle funzioni di Consigliere Comunale per qualsiasi altra causa, la elezione del nuovo Presidente del Consiglio avviene con le stesse modalità innanzi descritte entro 20 giorni dalla data del verificarsi dell'evento. Il Presidente del Consiglio entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie del Presidente sono svolte dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio in seduta contemporanea. Il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio Comunale cessano dalle rispettive cariche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri

assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata da casi di gravi inadempienze o violazioni di legge o dello Statuto e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede, entro 10 giorni, alla elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio Comunale.

2. Qualora le cariche di Presidente o di Vice Presidente risultino vacanti per qualsiasi ragione, o gli stessi siano assenti o impediti il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano.

3. Il Presidente del Consiglio comunale durante le manifestazioni indosserà a tracolla la fascia con i colori della città.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta e modifica, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi istituzionali, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle principali funzioni comunali.

2. Le proposte di regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio sono depositate presso la segreteria del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza in cui ne è prevista la discussione.

3. I regolamenti, a richiesta anche di un singolo Consigliere, sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

4. I regolamenti entrano in vigore, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, ai sensi di legge.

Art. 13

Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, laddove tale competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando debba essere rappresentata la minoranza consiliare, si adotta il sistema della votazione separata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, sono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Gli Amministratori degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia.

5. La revoca di Amministratori di Enti, Aziende ed Istituzioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco.

Art. 14

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, interpellanze e ordini del giorno su fatti specifici.

Le interrogazioni dovranno essere presentate in forma scritta. Alle stesse seguirà risposta scritta e orale nei termini stabiliti dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo che l'interrogante richieda esclusivamente risposta scritta. La risposta scritta sarà inviata all'interrogante unitamente alla convocazione del Consiglio Comunale nella quale la stessa

è iscritta e, comunque, almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

4. Un apposito ufficio comunale assicura ai Consiglieri la necessaria assistenza tecnica e istruttoria per la formulazione di tali atti di iniziativa.

5. I Capigruppo Consiliari hanno diritto di ricevere l'elenco delle determinazioni adottate dai responsabili di servizio.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio e sono immediatamente assunte al protocollo del Comune in ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. n.267/2000.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela ed affinità, entro il 4° grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 15

I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Nel caso, poi, che uno o più Consiglieri eletti in una lista, nel corso del mandato, si separino o si scindano dal gruppo consiliare di elezione, gli stessi, se non aderiscono ad un gruppo già costituito, confluiranno in un gruppo consiliare denominato "gruppo misto".

2. I candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri possono scegliere, qualora collegati a più liste, il gruppo cui aderire; diversamente, vengono iscritti d'ufficio al Gruppo Misto.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto. Il Capogruppo del "gruppo misto" è il consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.

4. Per quanto riguarda le prerogative dei Consiglieri, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata alle commissioni consiliari; è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore; formula le proposte di formazione e aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale. Concorre, altresì, a predisporre l'ordine del giorno del Consiglio sulla base delle richieste del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, con le Commissioni Consiliari permanenti e con la Giunta Comunale.

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'insediamento dello stesso.

2. La presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi consiliari di opposizione.

3. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 17

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta, oltre che al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri, anche al Sindaco e agli Assessori.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 18

Norme generali di funzionamento

1. Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta nei termini previsti dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Il Regolamento prevede i termini di convocazione del Consiglio comunale e il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute consiliari. In ogni caso dovrà essere presente in aula almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

5. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Statuto e dal regolamento. Le modalità per tutte le votazioni sono previste nel regolamento.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono pub-

bliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

8. Le sedute consiliari avranno inizio dopo l'ascolto dell'Inno Nazionale.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale o sostituto, coadiuvato dal Funzionario preposto alla redazione del verbale.

Art. 19 **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione, e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire, nel suo seno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi del Comune e dai Dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La presidenza della commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

Art. 20 **Pari opportunità**

1. Il Comune di Canosa di Puglia:
- orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;

- promuove le libertà dei cittadini e delle cittadine, il diritto al lavoro, alla casa e alla salute;
- adotta azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
- garantisce il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro impedendo qualsiasi forma di discriminazione.

2. I regolamenti comunali saranno informati a tali principi e stabiliranno norme per la realizzazione degli stessi

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 **Composizione.**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 10 (dieci) Assessori.

Art. 22 **Nomina.**

1. Gli Assessori, tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Dell'avvenuta nomina viene data dal Sindaco comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione dello stesso.

2. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra automaticamente il primo dei non eletti nella medesima lista, senza procedimento di surroga.

3. Nella Giunta va assicurata possibilmente la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23**Ruolo e competenze**

1. Il ruolo e le competenze della Giunta sono previste e fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 24**Esercizio delle funzioni**

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

3. Assume le funzioni di Assessore Anziano nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto della prima composizione della Giunta in carica.

Art. 25**Cessazione dalla carica del Sindaco**

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, si procede secondo legge.

Art. 26**Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori - Incompatibilità**

1. I singoli Assessori cessano dalla carica, oltre che per scadenza naturale della Giunta, per morte, impedimento permanente, dimissioni, revoca, decadenza e rimozione da parte del Ministro dell'Interno.

2. Alla sostituzione dei singoli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione

al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi dell'evento.

3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono irrevocabili e, pertanto, efficaci fin dal momento della loro presentazione.

4. Gli istituti della revoca, della decadenza, della rimozione e della sospensione, nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti della Giunta sono disciplinati dalla legge.

Art. 27**Norme generali di funzionamento**

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

2. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV**IL SINDACO****Art. 28****Ruolo e Funzioni**

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco con la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri asse-

gnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

7. In caso di assenza o impedimento suoi e del Vice Sindaco, il Sindaco può farsi sostituire dall'Assessore Anziano.

Art. 29 **Attribuzioni**

1. Il Sindaco, come Capo dell'Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) ha rappresentanza generale dell'Ente e, pertanto, rappresenta il Comune anche negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri;
- c) coordina e dirige l'attività della Giunta e dei singoli Assessori. Può sospendere l'adozione di atti specifici da parte degli Assessori o Consiglieri delegati per sottoporli all'esame collegiale della Giunta;
- d) impartisce direttive al Direttore Generale, se nominato, ovvero al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;
- g) nomina il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti in apposito albo;

- h) può nominare un Direttore Generale secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- j) provvede, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- m) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- n) ha facoltà di istituire uffici affidati alle sue dirette dipendenze con le modalità stabilite dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- o) previa deliberazione di G.C. di autorizzazione a stare in giudizio e di nomina del legale di fiducia, promuove le liti o resiste alle stesse;
- p) adotta gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non gestionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito ai Dirigenti, al Segretario o al Direttore Generale.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende a tutti i servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

3. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo al Presidente del Consiglio Circoscrizionale e, ove tali organi di decentramento non siano ancora costituiti, lo stesso può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni predette nei quartieri e nelle frazioni, nonché per risoluzione di particolari problematiche che riguardino la propria funzione.

Art. 30 **Il Vice Sindaco**

1. Il Sindaco, all'atto della nomina degli Asses-

sori, nomina fra questi anche un Vice Sindaco con il compito specifico di sostituirlo, in caso di sua assenza od impedimento e/o sospensione temporanea e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 31 Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. Per l'esecuzione di tali ordinanze, il Sindaco può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se le predette ordinanze sono rivolte a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 32 Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al

precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli Enti, Associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

Art. 33 Copertura assicurativa

1. Nell'ambito delle proprie risorse, l'Ente assume iniziative a favore dei Consiglieri Comunali, degli Amministratori, del Segretario e dei Dirigenti, per la copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti, connessi all'espletamento del mandato o del servizio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

2. Nell'espletamento del loro mandato i Consiglieri comunali devono essere coperti da garanzia assicurativa infortuni.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 34 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione è disciplinata dal relativo regolamento.

Art. 35**La partecipazione
delle libere forme associative**

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli Organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni politiche e sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura, dell'ambiente e degli animali; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato di residenti anche non italiani.

3. Un'apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

4. Sono istituite le consulte come previste dal regolamento.

5. Le consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni e organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento.

6. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti Enti ed organismi non possono far parte delle consulte.

Art. 36**Consiglio Comunale dei Ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi

alla vita della propria comunità, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo, attenzione alle problematiche giovanili, degli anziani e dei diversamente abili, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 37**La partecipazione dei cittadini**

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente competente. L'organo collegiale preposto deve adottare motivata decisione che sarà notificata entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, ai primi tre presentatori.

2. La Commissione consiliare, ove occorra, invita i primi tre presentatori della istanza o loro sostituti a fornire chiarimenti e precisazioni.

3. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di duecento elettori.

CAPO II**LA CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI
ED I REFERENDUM****Art. 38****La consultazione dei cittadini**

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli Uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di

categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza la espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicati.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 39

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e regolamentato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, di competenza comunale e di esclusivo interesse locale - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete di decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I Referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 2000 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel qual viene presentata la richiesta. La richiesta

deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo:

- a) lo Statuto del Comune e quelli delle aziende speciali e loro revisioni;
- b) i Regolamenti sul funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e di organizzazione degli uffici e servizi;
- c) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- d) Piano Regolatore Generale, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- e) Tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- f) Designazione e nomina di rappresentanti;
- g) Bilanci preventivi e consuntivi, assunzioni di mutui e assunzioni di prestiti;
- h) Attività vincolate da leggi statali e regionali.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco. Si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con la osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il referendum è dichiarato valido qualora allo stesso partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

9. In caso di contemporanea richiesta di più quesiti referendari, sempre se ritenuti ammissibili, lo svolgimento delle consultazioni avrà luogo nella stessa giornata.

10. Qualora l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporti nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate per il Comune, non prevedibili nel bilancio, il Consiglio comunale adotta i conseguenti provvedimenti contestualmente all'adozione dell'atto con il quale si recepisce il risultato elettorale.

11. Il referendum consultivo su oggetto già sottoposto a consultazione popolare può essere riproposto, sia ad iniziativa consiliare che da parte dei cittadini, non prima di due anni dal precedente svolgimento.

12. La spesa per l'espletamento del referendum deve trovare copertura finanziaria dalle entrate proprie dell'Ente. Tale spesa può essere finanziata, ove possibile, mediante apposita variazione di bilancio. In caso di impossibilità, l'indizione del referendum viene rinviata all'esercizio successivo e sarà finanziata nello stesso esercizio mediante iscrizione della relativa spesa nel bilancio di previsione. In tal caso, i termini per la indizione del referendum decorrono dalla data di definitiva approvazione del bilancio.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dal regolamento.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 41

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.6.86, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

CAPO V

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 42

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli previsti al comma 2 del successivo art. 42.

2. La pubblicità degli atti del Comune si effettua mediante affissione all'Albo Pretorio sotto la responsabilità del Settore Segreteria.

3. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 43**Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi**

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, a tutti i cittadini, singoli, associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento.

CAPO VI**IL DIFENSORE CIVICO****Art. 44****Istituzione ed elezione**

1. Il Difensore civico, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La sua attività si caratterizza per indipendenza e obiettività di giudizio.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, in seduta pubblica e a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Il Difensore civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile per due mandati consecutivi.

4. Il Difensore civico deve avere più di 40 anni di età.

5. Non può essere eletto alla carica di Difensore Civico chi:

- a) si trovi nella condizione di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, di Assessore o di Sindaco;
- b) abbia riportato, anche con sentenza non definitiva, condanna a pena detentiva per delitti non colposi o abbia procedimenti penali a carico per uno dei reati previsti dalla legge 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni od integrazioni, e dalla legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni od integrazioni.

6. Il Difensore civico decade dalla carica ove, nel

corso del mandato, abbia a verificarsi a suo carico una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità previste nel comma precedente.

7. Per quanto qui non previsto, le modalità di elezione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico saranno disciplinati dall'apposito regolamento.

TITOLO IV**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****CAPO I****ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE****Art. 45****Principi e criteri organizzativi dell'Amministrazione comunale.**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali si ispira a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia e qualità nella gestione dei processi.

2. L'organizzazione è strumento fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell'Amministrazione.

3. Il Consiglio comunale fissa i criteri generali che la Giunta utilizza per definire le logiche che presiedono all'organizzazione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Le norme organizzative, le regole di funzionamento e il sistema di direzione e responsabilità degli uffici e servizi è definito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

5. Il Sindaco e la Giunta comunale definiscono e approvano le strategie, i programmi e progetti per realizzare gli indirizzi generali, approvati dal Consiglio comunale, verificano l'attuazione del programma e la rispondenza delle azioni amministrative alle strategie e direttive generali.

6. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo politico-amministrativo o nella realizzazione di un progetto.

7. Assessori e dirigenti cooperano per integrare e realizzare attività e politiche della Amministrazione, valorizzando le diversità dei rispettivi ruoli, esplicitando e confrontando gli obiettivi e le attese reciproche, identificando e concordando soluzioni adeguate alla complessità dei problemi.

8. Gli incarichi di direzione sono affidati dal Sindaco con provvedimento motivato, nel rispetto del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi a Dirigenti di ruolo o, nei limiti previsti dal regolamento medesimo, assunti mediante contratto a tempo determinato ed aventi i requisiti previsti dal regolamento.

9. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è improntato ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.

10. L'ordinamento degli uffici e servizi definisce gli ambiti delle autonomie gestionali proprie dei ruoli direzionali, ne specifica le modalità attuative-esecutive. Definisce le competenze attribuite in materia di processi, di procedimenti amministrativi e di emanazione dei rispettivi atti. L'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce l'oggetto, le modalità, le strutture e/o i ruoli per sviluppare coordinamento e integrazione fra i dirigenti al fine di assicurare l'integrazione, la pianificazione e il controllo degli obiettivi delle risorse.

11. Il ruolo del direttore generale ha la finalità principale di garantire l'integrazione, il coordinamento, la pianificazione e il controllo degli obiettivi e delle risorse delle strutture comunali.

12. La durata degli incarichi dirigenziali non può superare quella del mandato del Sindaco.

Art. 46

Diritti e doveri dei dipendenti

1. Il personale comunale è distinto in categorie di personale non dirigenziale e in dirigenti, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dai contratti col-

lettivi nazionali e decentrati e svolge la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. E' tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi. Nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli e degli obiettivi assegnati, il personale che non riveste qualifica dirigenziale è altresì direttamente responsabile verso i dirigenti degli atti compiuti e dei risultati conseguenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale; garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali; garantisce, anche nella fase applicativa, piena uguaglianza e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro, per il trattamento sul lavoro e per gli incarichi a tutte le posizioni di lavoro, anche dirigenziali.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 47

Ruolo e Funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, che lo sceglie tra gli iscritti all'apposito Albo.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto e ai regolamenti.

Art. 48

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al

di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.

Art. 49

Il Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. Le funzioni di Vice Segretario sono cumulate con quelle di Dirigente responsabile di settore. Esse sono attribuite secondo le specifiche norme contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sono conferite con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale.

CAPO III

I DIRIGENTI

Art. 50

Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali

sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei servizi e degli uffici da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi nell'ambito del piano esecutivo di gestione. Il regolamento stabilisce le funzioni e le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale, ovvero il Direttore Generale, se nominato, ed i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza della azione amministrativa del Comune.

Art. 51

Conferenza dei dirigenti Conferenza di programma

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale, previa attivazione delle procedure negoziali. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni in ogni occasione in cui il Presidente, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Presidente al Sindaco, al Vice Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Art. 52

Valutazione della dirigenza.

1. L'Amministrazione comunale procede alla valutazione di ciascuna posizione dirigenziale pre-

sente nella struttura organizzativa del Comune, nell'ambito delle norme contrattuali e secondo le modalità stabilite dal regolamento ed all'attività dei controlli interni previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V

I SERVIZI

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 53

Attività e finalità

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 54

La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previ-

sione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Lo schema del bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Prima dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione e dei documenti connessi, di norma, la Giunta comunale incontra gli Organi di partecipazione popolare per recepire, se possibile, i suggerimenti proposti.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge, osservando i principi previsti dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 55

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Lo schema del programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale è deliberato dalla Giunta comunale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elaborati descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.

3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennali approvati.

5. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini previsti dalla legge contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II**L'AUTONOMIA FINANZIARIA****Art. 56****Le risorse per la gestione corrente**

1. Il Comune, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione e dalla Provincia o da altri Enti del settore pubblico o privato, garantisce il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente, efficace ed economico impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche, ispira sempre nel rispetto delle vigenti leggi in materia a criteri di equità e di giustizia. Per le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 57**Le risorse per gli investimenti**

1. Gli Organi del Comune attivano tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate prioritariamente ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse

finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III**LA CONSERVAZIONE
E GESTIONE DEL PATRIMONIO****Art. 58****La gestione del patrimonio**

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, che si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento. La Giunta comunale, con apposito provvedimento, individua i beni immobili del patrimonio disponibile da concedere in comodato, disciplinando i criteri e le modalità di concessione.

3. Il Sindaco designa il responsabile dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. L'ufficio competente provvederà a porre in essere le procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative ai beni immobili.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Con-

siglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene con le modalità stabilite dal relativo regolamento. Quelle relative ai beni mobili, di regola, mediante asta pubblica.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 59

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone la legge.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di

deliberazione consiliare sul rendiconto di gestione.

Art. 60

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica patrimoniale e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il rendiconto di gestione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 61

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo

Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 62 Finalità

1. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

2. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

3. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, accertate le cause, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 63

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito o alle Poste Italiane S.p.A. che dispongano di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione la cui durata è prevista dal regolamento di contabilità.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 64 Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il migliore funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 65 **La Regione**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 66 **La Provincia**

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

4. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate dalla Regione a tal fine.

5. La suddetta iniziativa deve essere assunta con

deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 **Revisione dello Statuto**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 68 **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

INDICE SISTEMATICO**TITOLO I :
PRINCIPI GENERALI E
D ORDINAMENTO****CAPO I :
LO STATUTO - IL COMUNE
LA COMUNITÀ**

- Art. 1 - Lo Statuto
- Art. 2 - Il Comune - La Comunità
- Art. 3 - Territorio e Sede
- Art. 4 - Frazione Loconia
- Art. 5 - Stemma, Gonfalone e Vessillo

**TITOLO II :
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE****CAPO I :
ORGANI ISTITUZIONALI**

- Art. 6 - Organi

**CAPO II :
CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 7 - Elezione e composizione
- Art. 8 - Regolamento delle campagne elettorali
- Art. 9 - Composizione, durata in carica e funzionamento
- Art. 10 - Consiglieri Comunali
- Art. 11 - Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 12 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 13 - Le nomine dei rappresentanti
- Art. 14 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
- Art. 15 - I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo
- Art. 16 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 17 - Iniziativa delle proposte
- Art. 18 - Norme generali di funzionamento
- Art. 19 - Commissioni speciali
- Art. 20 - Pari opportunità

**CAPO III :
LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 - Nomina
- Art. 23 - Ruolo e competenze
- Art. 24 - Esercizio delle funzioni
- Art. 25 - Cessazione dalla carica del Sindaco

Art. 26 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori - Incompatibilità

Art. 27 - Norme generali di funzionamento

**CAPO IV :
IL SINDACO**

- Art. 28 - Ruolo e Funzioni
- Art. 29 - Attribuzioni
- Art. 30 - Il Vice Sindaco
- Art. 31 - Poteri d'ordinanza
- Art. 32 - Le Commissioni comunali
- Art. 33 - Copertura assicurativa

**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE****CAPO I :
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

- Art. 34 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
- Art. 35 - La partecipazione delle libere forme associative
- Art. 36 - Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Art. 37 - La partecipazione dei cittadini

**CAPO II :
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ED I REFERENDUM**

- Art. 38 - La consultazione dei cittadini
- Art. 39 - Referendum consultivo

**CAPO III :
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- Art. 40 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

**CAPO IV :
L'AZIONE POPOLARE**

- Art. 41 - L'azione sostitutiva

**CAPO V :
IL DIRITTO D'ACCESSO
E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO**

- Art. 42 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 43 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

**CAPO VI :
IL DIFENSORE CIVICO**

Art. 44 - Istituzione ed elezione

**TITOLO IV :
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE**

**CAPO I :
ORGANIZZAZIONE UFFICI
E PERSONALE**

Art. 45 - Principi e criteri organizzativi dell'Amministrazione comunale

Art. 46 - Diritti e doveri dei dipendenti

**CAPO II :
IL SEGRETARIO GENERALE
E IL DIRETTORE GENERALE**

Art. 47 - Ruolo e Funzioni

Art. 48 - Il Direttore Generale

Art. 49 - Il Vice Segretario Generale

**CAPO III :
I DIRIGENTI**

Art. 50 - Funzioni

Art. 51 - Conferenza dei dirigenti - Conferenza di programma

Art. 52 - Valutazione della dirigenza

**TITOLO V:
I SERVIZI**

**CAPO I :
SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Art. 53 - Attività e finalità

**TITOLO VI :
GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
E CONTABILITA'**

**CAPO I :
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Art. 54 - La programmazione del bilancio

Art. 55 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

**CAPO II :
L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 56 - Le risorse per la gestione corrente

Art. 57 - Le risorse per gli investimenti

**CAPO III :
LA CONSERVAZIONE
E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Art. 58 - La gestione del patrimonio

**CAPO IV :
LA REVISIONE
ECONOMICO- FINANZIARIA
E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Art. 59 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 60 - Il rendiconto della gestione

**CAPO V :
APPALTI E CONTRATTI**

Art. 61 - Procedure negoziali

**CAPO VI :
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE**

Art. 62 - Finalità

**CAPO VII :
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE**

Art. 63 - Tesoreria e riscossione delle entrate

**TITOLO VII :
COLLABORAZIONE E RAPPORTI
CON ALTRI ENTI**

Art. 64 - Lo Stato

Art. 65 - La Regione

Art. 66 - La Provincia

**TITOLO VIII :
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 67 - Revisione dello Statuto

Art. 68 - Entrata in vigore